

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

FREE SMS


IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 50972 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - esecitato il diritto al ricongiungimento familiare



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2012, proposto dal: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura di Catanzaro, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

*****, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, n. 1662 del 29 dicembre 2011, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Cons. Dante D'Alessio e udita l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. L'appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

2.- Il Ministero dell'Interno e la Questura di Catanzaro hanno appellato la sentenza, n. 1662 del 29 dicembre 2011, con la quale il T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, ha annullato, per la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il provvedimento, in data 22 settembre 2009, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal cittadino cinese *****.

Il T.A.R. ha infatti rilevato che l'amministrazione aveva notificato il preavviso di rigetto ma non aveva anche osservato il termine, indicato dalla citata norma per fare pervenire le osservazioni e che l'interessato «se fossero state rispettate le regole che presiedono allo svolgimento del contraddittorio procedimentale avrebbe potuto fare presente che, nelle more del procedimento, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una ditta cinese con mansioni di operaio».

Il T.A.R. ha pertanto ritenuto che sussistevano i presupposti per l'annullamento del provvedimento

impugnato per motivi formali, «con conseguente obbligo dell'amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto delle disposizioni di garanzia delle pretese partecipative».

3.- L'amministrazione, invece di procedere al nuovo esercizio del potere, ha ritenuto di dover appellare l'indicata sentenza sottolineando che, in relazione al permesso richiesto (per lavoro autonomo) le condanne riportate dall'interessato per i reati di cui agli artt. 474 c.p. (introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi), 648 c.p. (ricettazione) e 322, comma 2, c.p. (istigazione alla corruzione), dovevano ritenersi ostative al rinnovo del permesso di soggiorno e dovevano quindi determinare l'automaticità del provvedimento di diniego.

4.- L'appello deve essere tuttavia respinto.

Come emerge dagli atti, infatti, prima dell'impugnato provvedimento di diniego, datato 22 settembre 2009, l'interessato aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una ditta cinese con mansioni di operaio ed aveva chiesto, in relazione a tale nuova circostanza che il permesso di soggiorno gli fosse rilasciato per lavoro subordinato.

L'amministrazione, come affermato dal T.A.R., non ha tenuto conto di tale circostanza non avendo consentito all'interessato di formulare nei termini le proprie osservazioni al preannunciato diniego.

5.- A ciò si deve aggiungere che, come emerge dagli atti, l'interessato risulta in Italia dal 1997 e vive in Italia con la moglie e due figli (la prima che frequenta la scuola pubblica e il secondo nato in Italia il 19 ottobre 2011).

In relazione a tale circostanza questa Sezione ha già affermato che, nell'esame di una istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (o nei cui confronti si volesse procedere alla revoca di un titolo precedentemente rilasciato), occorre anche dare rilievo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998 (nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5 del 2007), alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari dell'interessato e, per lo straniero già soggiornante in Italia, alla durata del suo soggiorno. La ratio di tale disposizione è quella di dare rilievo a tali situazioni soggettive (anche) quando, dopo un precedente procedimento di ricongiungimento, possa determinarsi (per effetto del diniego di soggiorno) la divisione di nuclei familiari formatisi sul territorio nazionale.

La giurisprudenza di questa Sezione (fra le tante la sentenza n. 6241 del 24 novembre 2011) ha peraltro ritenuto di dover dare una interpretazione estensiva del disposto dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, nella parte introdotta dal d. lgs. n. 5/2007, equiparando allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare lo straniero che già si trova sul territorio nazionale e il cui stato di famiglia sia identico a quello che avrebbe consentito una procedura di ricongiungimento.

Sarebbe infatti irragionevole ed iniquo se un nucleo familiare con tali caratteristiche ricevesse una tutela minore di quella che la legge accorda ad un nucleo di uguale composizione che però per (ri)costituirsi sia dovuto passare attraverso una procedura di ricongiungimento.

6.- Per effetto di tali considerazioni, l'appello deve essere quindi respinto.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione che dovranno tenere conto, nel procedere al nuovo esame della posizione del sig. *****, di quanto affermato dalla Sezione, con la conseguenza che dovranno essere messe in ragionata comparazione le esigenze di pubblica sicurezza e di prevenzione dei reati (tendo conto anche della maggiore o minore gravità dei precedenti penali e delle altre misure di polizia eventualmente adottate nei confronti dell'interessato) con la doverosa tutela della famiglia

formatasi sul territorio nazionale.

7.- Nulla per le spese tenuto conto della mancata costituzione in appello del sig. *****.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 25 Settembre 2012



 **EGG** | finance
www.eggfinance.it



News



[**Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva**](#)

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)

- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891